

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N. 30**

Ai Produttori interessati

Alle Regioni e PP.AA  
Loro sedi

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)  
LORO SEDI  
Alle Organizzazioni di Produttori interessate

All' A.G.R.E.A.  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA  
PEC: [agea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agea@postacert.regione.emilia-romagna.it)

All' A.R.T.E.A.  
Via Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE  
PEC: [artea@cert.legalmail.it](mailto:artea@cert.legalmail.it)

All' A.V.E.P.A.  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA  
PEC: [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)

All' Organismo pagatore della Regione  
Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO  
PEC: [opr@pec.regione.lombardia.it](mailto:opr@pec.regione.lombardia.it)

All' APPAG  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO  
PEC: [appag@pec.provincia.tn.it](mailto:appag@pec.provincia.tn.it)

All' ARCEA  
Via E.Molè  
88100 CATANZARO  
PEC: [protocollo@pec.arcea.it](mailto:protocollo@pec.arcea.it)

All' ARPEA  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO  
PEC: [protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)

All' OPPAB  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO  
PEC: [organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it](mailto:organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it)

All' A.R.GE.A.  
Via Caprera 8  
09123 CAGLIARI  
PEC: [aragea@pec.agenziaagea.it](mailto:aragea@pec.agenziaagea.it)

All' Organismo Pagatore della Regione Friuli Venezia Giulia  
Via Liruti, 22  
33100 UDINE  
PEC: [opr@certregione.fvg.it](mailto:opr@certregione.fvg.it)

Alla Regione Abruzzo  
Via Catullo 17  
65126 PESCARA

Alla Regione Basilicata  
Via Vincenzo Verrastro n. 4  
85100 POTENZA

Alla Regione Calabria  
Via San Nicola 8  
88100 CATANZARO

Alla Regione Campania  
Via G. Porzio isola A/6  
80134 NAPOLI

Alla Regione Lazio  
Via r. Raimondi Garibaldi , 7  
00145 ROMA

Alla Regione Liguria  
Via G. D'Annunzio 113  
16121 GENOVA

Alla Regione Marche  
Via Tiziano 44  
60100 ANCONA

Alla Regione Molise  
Via Nazario Sauro 1  
86100 CAMPOBASSO

Alla Regione Puglia  
Lung.re Nazario Sauro, 45/47  
70121 BARI

Alla Regione Toscana  
Piazza Duomo, 10  
50122 FIRENZE

Alla Regione Sardegna  
Via Pessagno , 4  
09126 CAGLIARI

Alla Regione Sicilia  
Via Regione Siciliana  
90134 PALERMO

Alla Regione Umbria  
Via Mario Angeloni 63  
06100 PERUGIA

E p.c. Al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e  
delle Foreste  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

Alla Regione Veneto  
Capofila per l'Agricoltura  
Coordinamento Commissione Politiche agricole  
Palazzo Sceriman  
Cannaregio, 168  
30121 Venezia (VE)  
PEC: area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Al Coordinamento AGEA  
Via Palestro, 81  
00185 – Roma  
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

A SIN S.p.A.  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA  
PEC: protocollo.sin@pec.it

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN  
Agriconsulting S.p.A.  
Via Vitorchiano n. 123  
00189 ROMA  
PEC: protocollo-lotto2@pec.it

A RTI Lotto 3 – Gara SIAN  
Leonardo S.p.A.  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 ROMA  
PEC: agea-l3@pec.leonardo.com

A RTI Lotto 4 – Gara SIAN  
EY Advisory S.p.A.  
Via Aurora 43  
00187 ROMA  
PEC: agea-l4@legalmail.it

**Oggetto: DM 15 dicembre 2023 n. 690595 - Decreto ministeriale recante le “Disposizioni per la gestione dei fondi destinati a fronteggiare l’emergenza provocata da attacchi di peronospora recati ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136” per l’anno 2023– Campagna 2023-2024.**

## 1. PREMESSA

Il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (DM) 15 dicembre 2023 n. 690595, “*Disposizioni per la gestione dei fondi destinati a fronteggiare l’emergenza provocata da attacchi di peronospora recati ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136*” definisce le modalità di impiego dei fondi destinati a fronteggiare l’emergenza provocata da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*), in attuazione di quanto previsto dalle misure di cui al comma 3 bis, dell’articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 e dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.

Lo stanziamento ammonta per la campagna 2023 a 7 milioni di euro, da ripartire per singola Regione da parte del Ministero, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura è responsabile dell’attuazione delle misure di cui all’articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Il successivo decreto ministeriale 24 gennaio 2024, n. 36012 definisce le disposizioni applicative del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, coerentemente con il regolamento (UE) n. 2022/2472.

Le finalità della misura sono le seguenti:

- a) sostenere le imprese agricole che non hanno beneficiato al momento della presentazione della domanda di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, in presenza di un decremento del valore della produzione della campagna 2023 (risultante dalle dichiarazioni vitivinicole o da fatture di vendita per l’uva da tavola), superiore al 30 per cento rispetto al valore medio dell’ultimo triennio come conseguenza dannosa di attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole;

- b) contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi dei settori, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, sono destinate, alle aziende agricole.

Il sostegno viene concesso:

- alle PMI e Microimprese attive nella produzione di uva che a causa delle infezioni di *plasmopara viticola* nel corso della campagna 2023 abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile rispetto alla media del triennio precedente (art. 1 del DM 24 gennaio 2024, n. 36012 e art.5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102);
- alle imprese che svolgono produzione agricola primaria in regime di cumulo con altri aiuti di Stato, purché ciò non comporti il superamento dell'intensità di aiuto oltre i livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (art.4 del DM 24 gennaio 2024, n. 36012).

Esso non è cumulabile con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8 comma 8 del Reg. (UE) 2022/2472.

Sono altresì escluse (art.2 del DM 24 gennaio 2024, n. 36012):

- le grandi imprese;
- le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (59) del regolamento (UE) n. 2022/2472, ad eccezione di quelle in difficoltà a causa degli eventi di infezioni di *plasmopara viticola*.

## 2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO.

Possono accedere all'aiuto le imprese agricole che:

- 1) risultino iscritte all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo Aziendale, quindi titolari di fascicolo aziendale e che siano attive nella produzione di uva alla data di decorrenza per la presentazione della domanda di aiuto (ai sensi dell'art. 1 del DM 24 gennaio 2024, n. 36012);
- 2) abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione di uva nella campagna 2023 come risultante dal fascicolo aziendale secondo le disposizioni richiamate in allegato 1.2, sezione "fascicolo aziendale", predisposto in modalità grafica e in quanto presenti nel Piano di coltivazione grafico cui fa riferimento, per l'uva da vino, la dichiarazione vitivinicola 2023;
- 3) registrino un decremento del valore della produzione di uva nella campagna 2023, superiore al 30 per

cento rispetto al valore medio della produzione dell'ultimo triennio (quantitativo). Per la produzione di UVA DA VINO, tale decremento viene quantificato mediante le operazioni di seguito descritte:

- a) acquisizione della resa calcolata sulla base delle dichiarazioni vitivinicole delle vendemmie 2020, 2021 e 2022, e determinando automaticamente la resa media dei 3 anni;
- b) confronto della resa calcolata dalla dichiarazione vitivinicola della vendemmia 2023 con quella media dei 3 anni. Se la differenza percentuale tra la resa media degli ultimi 3 anni rispetto a quella della vendemmia 2023 è maggiore del 30%, il richiedente ha i requisiti preliminari per accedere al sostegno.

Per la produzione di UVA DA TAVOLA, il decremento del valore della produzione della campagna 2023 viene calcolato attraverso le operazioni di seguito descritte:

- A. acquisizione della comunicazione del valore della produzione per anno di campagna 2023 (come risultante da fatture in possesso del richiedente e a disposizione dell'Amministrazione in caso di controlli) da parte dell'azienda richiedente il sostegno;
- B. determinazione del valore unitario ad ettaro (ha) espresso in euro suddividendo il valore della produzione per l'anno di campagna 2023 per la superficie dichiarata nel PCG 2023 ad uva da tavola;
- C. determinazione del valore unitario medio della produzione del triennio precedente (espresso in euro) (come risultante dal valore della produzione comunicato dal richiedente, determinato sulla base delle fatture in suo possesso e a disposizione dell'Amministrazione in caso di controlli, e dalla superficie dichiarata nel PCG per ciascun anno del triennio considerato). Tale dato è calcolato suddividendo il valore comunicato della produzione di ciascuna campagna (2020, 2021 e 2022) per la superficie dichiarata nel PCG della rispettiva campagna ad uva da tavola (2020, 2021 e 2022) ed effettuando la media dei 3 valori ottenuti;
- D. confronto del valore unitario medio della produzione del triennio precedente espresso in euro con lo "standard value" previsto per l'uva da tavola con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 5 maggio 2023, n. 236537 (C19 UVA DA TAVOLA 34.374 €/ha), ammettendo il minor valore fra i due;
- E. determinazione del decremento della produzione tramite confronto del valore unitario/ha della campagna 2023 di cui alla lettera B con il valore di cui alla lettera D.
- F. calcolo della differenza in percentuale tra il valore unitario medio dei 3 anni rispetto a quello calcolato

nella campagna 2023 (se maggiore del 30%, il richiedente ha i requisiti preliminari per accedere al sostegno).

Non sono concessi aiuti individuali ove risulti che il mancato contenimento dell'infezione di *plasmopara viticola* sia stato causato deliberatamente dal beneficiario o sia la conseguenza della sua negligenza (ai sensi dell'art. 1 comma 9 del DM 24 gennaio 2024, n. 36012).

L'aiuto non è concesso alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 4 del regolamento (UE) n. 2022/2472 [c.d. visura Deggendorf nel RNA (Registro Nazionale Aiuti)].

Per le domande riferite a fascicoli di competenza di altri Organismi pagatori, la comunicazione dei dati viene effettuata mediante servizi di sincronizzazione/interscambio.

### 3. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Per la campagna 2023 l'indennizzo è calcolato esclusivamente in base al Valore Standard per le produzioni viticole applicabile per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2023, tenendo conto dell'uva distrutta a seguito dell'infezione di *plasmopara viticola*, rispetto a quella ottenibile nell'anno 2023 e nell'ambito del programma pubblico di cui all'articolo 1, comma 2 del DM 24 gennaio 2024 (ai sensi dell'art. 1 comma 7 del DM 24 gennaio 2024, n. 36012).

Lo “standard value” è unico per ciascuna Regione e distinto per produzioni tradizionali e biologiche, come indicato nel DM 12 maggio 2023, n. 248441 per l'uva da vino (*Individuazione degli Standard Value per l'uva da vino applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023*) e nel DM 5 maggio 2023, n. 236537 per l'uva da tavola (*Individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023*).

Pertanto, il valore del sostegno è dato dal prodotto della superficie coltivata nella vendemmia 2023 (per l'uva da vino risultante dalla dichiarazione vitivinicola mentre per l'uva da tavola dal PCG 2023) **ricadente nell'area delimitata dalla Regione competente** moltiplicata per la percentuale di decremento della produzione (di cui al paragrafo 2, punto 3, lettera b) o lettera F) e per lo “standard value”, distinto per produzioni tradizionali e

biologiche., Per l'uva da tavola il valore così ottenuto non può superare il valore del decremento della produzione di cui al paragrafo 2, punto 3, lettera E.

**Importo richiesto = (Superficie non bio x %DP x SVnon bio) + (Superficie bio x %DP x SVbio)**

Il massimale per azienda concedibile non può superare il valore dell'indennizzo, al netto degli aiuti o indennizzi di seguito riportati spettanti o già erogati al richiedente l'aiuto (ai sensi dell'art. 4 del DM 24 gennaio 2024, n. 36012):

- eventuali altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi di polizze agevolate percepiti per la produzione di uva 2023;
- eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8 comma 8 del Reg. (UE) 2022/2472;
- eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali, per gli stessi costi ammissibili.

Il richiedente può dichiarare di aver attuato tutti gli interventi di gestione fitosanitaria e di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora, come risultante dal registro dei trattamenti detenuto e a disposizione dell'Amministrazione in caso di controlli.

Gli aiuti sono limitati ai costi e ai danni causati dalle infezioni di *plasmopara viticola* alle produzioni di uva, a seguito di riconoscimento ufficiale da parte del Masaf mediante decreto di declaratoria da adottarsi su proposta della Regione territorialmente competente.

L'OP AGEA comunica al Ministero l'ammontare degli indennizzi spettanti suddivisi per singola Regione ai fini del riparto delle risorse disponibili.

#### 4. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

La superficie aziendale da utilizzare per le misure di aiuto basate sulla superficie corrisponde all'area complessiva delle geometrie che identificano l'azienda (isole aziendali), presenti nel SIPA-LPIS e che sono state controllate nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo. Il conduttore dichiara di concordare con i risultati dei rilievi tecnici di occupazione del suolo effettuati dall'AGEA, riportati nelle sezioni del



fascicolo aziendale, sottoscrivendo la scheda di validazione del proprio fascicolo aziendale.

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda, riporta le occupazioni del suolo dichiarate dal richiedente. In assenza di superfici ricadenti nelle aree delimitate dalla Regione competente, la domanda non è compilabile.

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente, esclusivamente tramite il CAA mandatario, un modulo precompilato contenente le informazioni, acquisite dal Fascicolo Aziendale e dalle dichiarazioni vitivinicole delle ultime 4 campagne, necessarie per consentire la presentazione della domanda di aiuto, rappresentando, nei quadri del modello di domanda (vedi allegato A) ["quadro B" per uva da vino, "quadro C" per uva da tavola] le informazioni di seguito indicate:

**Quadro B: informazioni specifiche relative al sostegno filiera vitivinicola da perdita di prodotto uva da vino** causato dalla *plasmopara viticola* (peronospora), ai sensi del comma 10 dell'art. 26 del REG. (UE) 2022/2472:

- 1) superficie presente nella dichiarazione vitivinicola anno di vendemmia 2023 riportando il numero della domanda e la relativa data di presentazione;
- 2) superficie di cui al punto 1) ricadente nell'area delimitata dalla Regione competente con evidenza delle superfici con produzioni biologiche;
- 3) produzione presente nella dichiarazione vitivinicola anno di vendemmia 2023 riportando il numero della domanda e la relativa data di presentazione;
- 4) resa anno vendemmia 2023: il dato è calcolato suddividendo la produzione (di cui al punto 3) per la superficie presente nella dichiarazione vitivinicola (di cui al punto 1);
- 5) resa media calcolata dei valori presenti nelle dichiarazioni vitivinicole degli ultimi 3 anni (resa da produzione e superficie presenti nella dichiarazione vitivinicola anno di vendemmia -1 (2022), anno di vendemmia -2 (2021) e anno vendemmia - 3 (2020)): sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui il richiedente non ha effettuato la dichiarazione vitivinicola;
- 6) decremento della resa 2023 rispetto alla resa media degli ultimi 3 anni: dato calcolato come differenza dei valori di cui ai punti 4) e 5);
- 7) percentuale di decremento della resa 2023 rispetto alla resa media degli ultimi 3 anni: dato calcolato come rapporto percentuale del decremento (di cui al punto 6) rispetto alla resa media degli ultimi 3 anni (di cui al punto 5). Soltanto se il valore risulta maggiore del 30% il richiedente ha i requisiti

- preliminari per accedere al sostegno;
- 8) standard value (valore unitario €/ha) e standard value per produzioni biologiche da DM 12 maggio 2023 n. 248441;
  - 9) totale importo in euro richiesto per decremento della produzione: dato calcolato come prodotto della superficie presente nella dichiarazione vitivinicola anno di vendemmia 2023 e ricadente nell'area delimitata dalla Regione competente (di cui al punto 2)) con l'importo dello standard value (di cui al punto 8)) con la percentuale di decremento della produzione 2023 (di cui al punto 7)). Il totale è dato dalla somma dei valori calcolati separatamente per produzioni tradizionali e biologiche;
  - 10) l'importo teorico dell'aiuto richiesto: calcolato sottraendo al totale dell'importo richiesto per decremento della produzione (punto 9) gli importi relativi ad altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi di polizze agevolate percepiti per la produzione 2023, gli importi percepiti per eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8 comma 8 del Reg. (UE) 2022/2472 e gli importi degli aiuti e di eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili.

**Quadro C: informazioni specifiche relative al sostegno filiera vitivinicola da perdita di prodotto uva da tavola** causato dalla *plasmopara viticola* (peronospora), ai sensi del comma 10 dell'art. 26 del REG. (UE) 2022/2472:

1. superfici risultanti dal piano di coltivazione del 2023 (valore espresso in ettari con 2 decimali). Gli appezzamenti presenti nel piano di coltivazione e ammissibili all'aiuto sono automaticamente proposti come richiedibili nell'ambito della domanda, associando le occupazioni del suolo dichiarate nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale per uva da tavola;
2. superficie di cui al punto 1 ricadente nell'area delimitata dalla Regione competente con evidenza delle superfici con produzioni biologiche;
3. valore della produzione anno campagna 2023: dato dichiarato dal richiedente il sostegno (come risultante da fatture in possesso del richiedente e a disposizione dell'Amministrazione in caso di controlli);
4. valore unitario ad ha per anno campagna 2023: dato calcolato come rapporto del valore della produzione (di cui al punto 3) con il valore delle superfici (di cui al punto 1);

5. valore della produzione unitaria media triennio precedente (Anno di campagna -1,-2 e -3) dato dichiarato dal richiedente il sostegno (come risultante da fatture in possesso del richiedente e a disposizione dell'Amministrazione in caso di controlli e dalla superficie presente nel piano di coltivazione per ciascun anno) e verificato tramite standard value da DM 5 maggio 2023 n. 236537 per l'uva da tavola;
6. decremento del valore unitario della produzione 2023 rispetto al valore medio degli ultimi 3 anni: dato calcolato come differenza tra il valore unitario della produzione del triennio precedente (di cui al punto 5) e il valore della produzione 2023 (di cui al punto 4);
7. percentuale di decremento della produzione 2023 rispetto al valore medio della produzione degli ultimi 3 anni: dato calcolato come rapporto percentuale tra il valore del decremento della produzione (di cui al punto 6) e il valore medio della produzione unitaria degli ultimi 3 anni (di cui al punto 5). Soltanto se il valore risulta maggiore del 30% il richiedente ha i requisiti preliminari per accedere al sostegno;
8. standard value (valore unitario €/ha) e standard value per produzioni biologiche da DM 5 maggio 2023 n. 236537 per l'uva da tavola;
9. totale importo in euro richiesto per decremento della produzione: dato calcolato come minor valore fra:
  - a. il prodotto della superficie presente nel PCG anno di campagna 2023 ricadente nell'area delimitata dalla Regione competente (di cui al punto 2)) con l'importo di decremento del valore unitario della produzione 2023 (di cui al punto 6));
  - b. il prodotto della superficie presente nel PCG anno di campagna 2023 ricadente nell'area delimitata dalla Regione competente (di cui al punto 2)) con il valore unitario dello standard value di cui al punto 8) con la percentuale di decremento di cui al punto 7). Il totale è dato dalla somma dei valori calcolati separatamente per produzioni tradizionali e biologiche;
10. l'importo teorico dell'aiuto richiesto: è un dato calcolato sottraendo al totale dell'importo richiesto per decremento della produzione di cui al punto 9, gli importi relativi ad altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi di polizze agevolate percepiti per la produzione 2023, gli importi percepiti per eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8 comma 8 del Reg. (UE) 2022/2472 e gli importi degli aiuti e di eventuali altri pagamenti

ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili.

Il produttore effettua la presentazione della domanda sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it), con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, con le relative procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA.

## 5. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dal giorno corrispondente alla data di pubblicazione del decreto di declaratoria relativo alla Regione nel territorio della quale ha sede l'azienda.

## 6. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'OP AGEA, sulla base del riparto approvato dal Ministero a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, calcola l'indennizzo erogabile per singola azienda. In caso di superamento dei fondi disponibili, l'OP AGEA applica una riduzione del sostegno, mediante l'adozione di un taglio lineare proporzionale all'indennizzo spettante ai soggetti ammissibili. Eventuali economie, fatte salve eventuali riserve per la gestione di posizioni sospese, sono redistribuite sulla base delle percentuali del riparto approvato.

Il pagamento è versato ai beneficiari a seguito del riparto approvato e comunque al termine dei controlli previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

## 7. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito

riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

### 7.1. Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato e che sia presente nel registro delle imprese (tramite il fascicolo aziendale);
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di aiuto;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
5. che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati negli articoli da 1 a 3 del DM 24 gennaio 2024, n. 36012;
6. verifica della coerenza tra la coltura dichiarata e l'uso del suolo presente nel SIPA-GIS;
7. verifica che le medesime superfici non siano richieste da più beneficiari;

Per la verifica relativa al decremento di produzione dell'anno 2023 saranno effettuati i controlli oggettivi, estratti a campione per una percentuale minima del 10%.

L'aiuto è concesso ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo Pagatore AGEA.

## 8. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate.

A. comunicazione al richiedente:

- del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante a seguito dell'istruttoria, sulla base del riparto approvato;
- in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

B. trasmissione al Ministero del numero complessivo delle domande ricevute ed il totale dell'importo

richiesto, suddividendolo per area geografica, rendendo disponibile l'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto da concedere.

## 10. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN che sia corretto, collegato ad un conto corrente attivo e che non sia dichiarato in più di un fascicolo aziendale secondo le disposizioni previste nella pertinente normativa AGEA in materia di controlli sui codici IBAN (AGEA.2010.UMU.953 del 28 maggio 2010, AGEA.UMU.2010.815 del 28 aprile 2010, AGEA.UTU.2016.181 del 26 febbraio 2016, AGEA.UTU.2016.330 del 28 aprile 2016, AGEA Prot. N. 0015526 del 05.07.2016)

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

*“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”* Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente

all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.**

Il Direttore dell'Area Organismo Pagatore

Pier Paolo Fraddosio

## ALLEGATO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

### Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea

- Reg. (UE) n. 651/2014  
Regolamento della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
- Reg. (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo Pubblicato nella G.U.U.E. 22 febbraio 2019, n. L 51 I.
- Reg. (UE) n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Reg. (UE) n. 2022/2472 Regolamento della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

### Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
- Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo



n. 165/1999;

- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;
- DM 5 maggio 2023, n. 236537 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante “Individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023”;
- DM 12 maggio 2023, n. 248441 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante “Individuazione degli Standard Value per l'uva da vino applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023”;
- Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge L. 9 ottobre 2023, n. 136 art. 11 recante “Misure urgenti per le produzioni viticole” ed in particolare il comma 1 dove è detto che “possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004” anche “le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici”;
- DM 24 gennaio 2024, n. 36012 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste “Interventi compensativi dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da infezione da plasmopara viticola, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge L. 9 ottobre 2023, n. 136, e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022”;
- Circolare AGEA n. 70934 del 27 settembre 2023 - VITIVINICOLO – Dichiarazioni obbligatorie di

vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2023/2024 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni;

- Circolare AGEA n. 74012 del 12 ottobre 2022 – VITIVINICOLO – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2022/2023 – Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni;
- Circolare AGEA n. 64590 del 29 settembre 2021 – VITIVINICOLO – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2021/2022 – Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni.

### ***Fascicolo Aziendale***

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- D.M. 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
- Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale;
- Istruzioni Operative n. 90 del 3 ottobre 2023 - Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027;
- Circolare AGEA n. 26882 del 12 aprile 2023 e s.m.i. - Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – requisiti e livello minimo di informazioni;
- Istruzioni Operative n. 38 del 24 aprile 2023 e s.m.i. - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unica – Campagna 2023.

### ***Documentazione antimafia***

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni

antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 - Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-1.
- Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 – procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 – Interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022.

### ***Registro Aiuti di Stato***

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.

- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

#### ***Durc (documento unico regolarità contributiva)***

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
- Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022 – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni

#### ***Regolarità fiscale***

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

## ALLEGATO 2 ULTERIORI CONTROLLI AI FINI DEL PAGAMENTO

Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n.

23)

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115<sup>1</sup>.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti<sup>1</sup> secondo la procedura di seguito riportata:

1. Verifica che il richiedente non sia un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 4 del regolamento (UE) n. 2022/2472. Il controllo si effettua tramite la visura Deggendorf;
2. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti *percepiti con la visura aiuti* già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

<sup>2</sup> s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

3. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
4. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

#### [Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva \(DURC\)](#)

AGEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 “le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere” sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica della regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

#### [Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 \(articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602\)](#)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e,

in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

#### [Allegato 2.4 Documentazione Antimafia \(articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159\)](#)

L'erogazione degli aiuti è subordinata all'inserimento nel SIAN entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle domande, delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia ai fini dell'esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali calcolate in base a terreni agricoli di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato..

#### [Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 \(GDPR\)](#)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p><b>Finalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <p>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento</p>
	<p>dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</p> <p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</p>
<p><b>Modalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p>



<p><b>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</b></p>	<p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p><b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b></p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>
<p><b>Titolarità del trattamento</b></p>	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente:  <a href="http://www.agea.gov.it">http://www.agea.gov.it</a>.</p>

<b>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</b>	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:privacy@agea.gov.it">privacy@agea.gov.it</a>.</p>
<b>Responsabili del trattamento</b>	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., , il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&amp;Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.</p>
<b>Diritti dell’interessato</b>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</li> <li>b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata <a href="mailto:protocollo@pec.agea.gov.it">protocollo@pec.agea.gov.it</a> con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy;</li> <li>c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>.</li> </ul> <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

	<p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
--	---

## INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO.....	5
3. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO.....	7
4. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO.....	8
5. TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	12
6. EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	12
7. CONTROLLI.....	12
7.1. Verifiche di ammissibilità.....	13
8. COMUNICAZIONI.....	13
10. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	14
Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea.....	16
Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti).....	16
Fascicolo Aziendale.....	18
Documentazione antimafia.....	18
Registro Aiuti di Stato.....	19
Durc (documento unico regolarità contributiva).....	20
Regolarità fiscale.....	20
ALLEGATO 2 ULTERIORI CONTROLLI AI FINI DEL PAGAMENTO.....	21
Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23).....	21
Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	22
Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).....	22
Allegato 2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) .....	23
Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	23